



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 117 del 16/10/2014 -**  
**Determinazione nr. 2645 del 16/10/2014**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Acque del Basso Livenza S.p.A. – Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di via Cadore, da scolmatori di piena e da scarichi di reti fognarie isolate a servizio della frazione di Villotta in comune di Chions.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con sede legale in Annone Veneto (VE) Viale Trieste, n. 11, con nota di data 12.06.14 assunta al prot. n. 44566 del 19.06.14 ha presentato a nome del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, l'istanza per la modifica (presenza di due nuovi scolmatori di piena SF13 e SF14) dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane di cui alla Det. Dir. n. 1672 del 06.07.2010;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 04.09.14 assunte al protocollo n. 60868 del 09.09.14 e di data 16.10.14 assunte al prot. n. 69600 del 16.10.14;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2006/9.8/10 sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue urbane, di data 04.09.14;
- dichiarazione relativa alle reti fognarie, di cui all'art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs 152/06, di data 12.06.14;
- planimetria "Rete Fognatura - Villotta", in scala 1: 4.000 e di data 18.10.13;
- planimetria " Rete Fognaria - Comune di Chions (frazione di Villotta - Via Cadore)", in scala 1:5.000 e di data 05.06.14;
- nota prot. n. 1728 del 04.09.14;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1672 del 06.07.10:

- mappa catastale, scala 1:2000;
- planimetria "Vasca Imhoff di via Cadore", in scala 1:100 e di data 19.10.09;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 05.12.13;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

1. le acque reflue urbane si originano:
  - a) dalla fognatura di tipo misto a servizio dell'abitato di Villotta (zona ovest) che convoglia acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento al depuratore ubicato in via Cadore;
  - b) da tratti di reti fognarie di tipo misto a servizio dell'abitato di Villotta (zona ovest), non recapitanti a un impianto di trattamento finale, che convogliano acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento;
2. l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
  - a) scarico terminale da impianto di depurazione (B3) sito in via Cadore in località Villotta (zona ovest) su Rio Lin da considerarsi corso d'acqua superficiale;
  - b) n. 4 scarichi da scolmatori di piena su Rio Lin ubicati rispettivamente in via Seneca (SF 4), in via Sbrojavacca (SF 5), in via Dalla Chiesa (SF 13) e in via Cadore (SF14);
  - c) n. 5 scarichi terminali provenienti da tratti di reti fognarie di cui al punto 1 lettera b) con località servite, carico totale servito espresso in abitanti equivalenti (A.E.) e recapito finale come di seguito riportato:
    - S02 - Via Stazione, 39 A.E. con recapito in "corso d'acqua non classificato";
    - S03 - Via Stazione, 13 A.E. con recapito in "corso d'acqua non classificato";
    - S04 - Via Pertini, 57 A.E con recapito in "corso d'acqua non classificato";
    - S05 - Via Perotti, 31 A.E. con recapito in Rio Lin;
    - S06 - Via S. Marco, 156 A.E. con recapito in "corso d'acqua non classificato";
3. tutti gli scarichi fanno parte dell'agglomerato di "CHIONS Villotta" di 1.327 A.E. (di cui 1.262 residenti e 65 fluttuanti), come indicato nel documento denominato "Analisi conoscitiva" di cui alla Del. G.R. n. 2.000 del 15.11.12;
4. l'impianto di depurazione ha una potenzialità di progetto di 600 abitanti equivalenti ed è formato dalle seguenti apparecchiature: griglia a pulizia manuale, pozzetto di sollevamento, vasca Imhoff, letto di essiccamento;
5. le reti fognarie di cui al punto 1 lettere a) e b) non convogliano acque reflue industriali;
6. le acque reflue domestiche che confluiscono nei tratti di rete fognaria di cui al punto 1 lettera b) sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi prima di essere immesse nella fognatura comunale;
7. per i corpi recettori "*corsi d'acqua non classificati*" dei 4 scarichi denominati S02, S03, S04 e S06 il titolare dello scarico dichiara che "*...non è possibile definire con certezza la portata ma in prima approssimazione si intendono in asciutta per meno di 120 gg/anno*";
8. nella planimetria di data 19.10.09 è indicato a valle della vasca Imhoff del depuratore di via Cadore il pozzetto di "*prelievo e campionamento*";

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 47507 del 01.07.14, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Chions; con la medesima nota è stato chiesto ad ARPA di "*...esprimere un parere in merito ad eventuali limiti più restrittivi, da rispettare agli scarichi ..., ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per il Rio Lin corpo recettore dello scarico dall'impianto di depurazione...e dal tratto di fognatura non afferente al depuratore ..., ai sensi del D.Lgs 152/06*";

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota prot. n. 3901-P del 09.07.12, assunta al prot. n. 53806 del 11.07.12, in merito alla necessità di prevedere l'effettuazione anche degli autocontrolli sui nutrienti Azoto totale e Fosforo totale in ingresso e uscita

dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore a 50 abitanti equivalenti e autocontrolli sui parametri azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, al fine di valutare la pressione del carico inquinante complessivo immesso nei corpi recettori dei relativi scarichi;

EVIDENZIATO che:

- gli scarichi che provengono da agglomerato inferiore a 2.000 A.E. e recapitano in corsi d'acqua superficiali, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 152/06, devono essere sottoposti ad un "trattamento appropriato" in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
- il "trattamento appropriato", come definito nell'art. 74 comma 1 lettera ii) del D.Lgs. 152/06, è il *"trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto"*;
- il "trattamento appropriato", come indicato nel paragrafo 3 "Indicazioni generali" dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, *"...può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti...Per ...agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 a.e., si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale..."*;

DATO ATTO quindi che la legge stabilisce che gli scarichi debbano essere sottoposti ad un trattamento appropriato, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, come indicato nel D.Lgs. 152/06;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su corpo idrico superficiale;

CONSIDERATA la presenza nell'impianto di una griglia grossolana a pulizia manuale che deve essere mantenuta efficiente al fine di evitare il suo possibile intasamento e conseguente sfioro di parte dei reflui in ingresso;

RITENUTO pertanto di prescrivere un controllo settimanale dell'impianto da parte di personale incaricato al fine di verificare la corretta funzionalità della griglia;

RITENUTO che debba essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione e per i 5 scarichi (S02, S03, S04, S05 e S06) provenienti da tratti di reti fognarie non recapitanti ad un impianto di trattamento finale, la tabella C1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 13, 14 e 23 delle Norme di attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere

comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di totali € 600,00, versati in occasione delle richieste di autorizzazione allo scarico, in capo alla medesima società, per gli impianti siti in comune di Chions depuratori Via Cadore, Via Villafranca, Via Italia, introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 7236 del 12.12.13;

DATO ATTO che nei precedenti provvedimenti n. 1711/2014 e n. 1707/2014 è stato rilevato di procedere al conguaglio delle spese sostenute in occasione del rilascio dell'ultima delle autorizzazioni comprese nel versamento e che le spese dovute sono:

- Depuratore di Via Cadore € 250,00
- Depuratore Via Villafranca già autorizzato con Det. Dir. 1711/2014, € 200,00
- Via Italia già autorizzato con Det. Dir. 1707/2014 € 250,00;

RILEVATO che il totale dovuto è pari a totali € 700,00 e, pertanto, la Società deve effettuare versamento integrativo di € 100,00 che andrà introitato al Cap. 3580.20;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005, la L.R. 16/2008 e la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## **D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Acque del Basso

Livenza S.p.A., è autorizzata, in persona del Legale Rappresentante Pro tempore, agli scarichi su corpi idrici vari di acque reflue urbane in comune di Chions provenienti dall'impianto di depurazione di via Cadore, dagli scolmatori di piena e da tratti di rete fognaria, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione (B3) e per i 5 scarichi di cui al punto 2 lettera c) delle premesse, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella C1 del D.P.G.R. n. 384/82;
  - b) gli scarichi devono avvenire anche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  - c) gli scolmatori di piena possono sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano regionale per il risanamento delle acque (DPGR 384/82);
  - d) le apparecchiature dell'impianto di depurazione devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo tra l'altro:
    - un controllo almeno settimanale da parte di personale incaricato;
    - l'allontanamento dei fanghi dalla vasca Imhoff con la frequenza prevista dalla DCIA 04.02.1977 e la periodica asportazione degli altri rifiuti prodotti nell'impianto di trattamento (grigliato, sabbie, olii...) che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - e) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
  - f) al fine di attestare la corretta manutenzione e la funzionalità dell'impianto, devono essere annotate in un apposito quaderno, o con altra modalità, e resi a disposizione dell'autorità di controllo tutte le operazioni di cui al punto e);
  - g) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
    - lo scarico dall'impianto di depurazione, il punto di immissione nel corpo idrico recettore, gli scarichi provenienti dagli scolmatori di piena nonché tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni;
    - i cinque scarichi di cui al punto 2 lettera c) delle premesse.

I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione e dai cinque scarichi di cui al punto 2 lettera c) delle premesse devono potersi espletare con le modalità previste dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto o di ritiro dello stesso:
- a) COD, BOD, Materiali in sospensione totali, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto totale (come N) e Fosforo totale (come P), in ingresso e uscita dall'impianto di depurazione almeno con frequenza semestrale;
  - b) su ciascuno dei 5 scarichi di cui al punto 2 lettera c) delle premesse su COD, BOD e Materiali in sospensione totali almeno con frequenza semestrale.

I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29

della L.R. 13/2002.

5. E' facoltà della Società stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento ed efficace dalla data di ricevimento o del ritiro della stessa. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. Di dare atto che saranno comunicati alla Società importo e modalità di versamento della somma dovuta quale conguaglio sulle spese sostenute.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità

tecnica.

15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Acque del Basso Livenza quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Chions, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 16/10/2014

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni